

Circolare n. 3



6 febbraio 2018

*I gentili Clienti
Loro Sedi*

SPESOMETRO SECONDO SEMESTRE 2017: INVIO ENTRO IL 6 APRILE

C'è tempo fino al 6 aprile 2018 per la comunicazione dei dati delle fatture del secondo semestre 2017. Lo stabilisce il provvedimento dell'Agenzia delle Entrate con cui, dopo il confronto con gli operatori sulla bozza pubblicata il 19 gennaio scorso, vengono recepite in forma definitiva le semplificazioni introdotte dal Collegato fiscale 2018.

Il provvedimento recepisce le novità dettate dal Collegato fiscale 2018 (D.L. n. 148/2017).

In particolare:

- vengono semplificate e ridotte le informazioni richieste (diventa facoltativo compilare i dati anagrafici di dettaglio delle controparti);
- per le fatture di importo inferiore a 300 euro registrate cumulativamente è possibile comunicare i dati relativi al documento riepilogativo anziché quelli dei singoli documenti;
- diventa facoltativa la scelta di trasmettere i dati con cadenza trimestrale o semestrale.

SPESOMETRO ANNO 2018

Il Collegato fiscale 2018 e la legge di Bilancio 2018 hanno operato alcune modifiche sull'obbligo comunicativo relativo ai dati delle fatture emesse e ricevute. Le novità riguardano l'estensione anche all'anno d'imposta 2018 della facoltà di trasmettere i dati con periodicità semestrale, con termine della comunicazione relativa al primo semestre del 2018 differito al 1° ottobre 2018.

Viene confermata la facoltà di trasmettere i soli dati del documento riepilogativo delle fatture di importo inferiore a 300 euro, in luogo dell'obbligo, finora vigente, di comunicare i dati delle singole fatture.

Termini di trasmissione dei dati delle fatture per il 2018

Trimestre	Termine in caso di periodicità Trimestrale	Termine in caso di periodicità Semestrale
1° trimestre	31 maggio 2018	1° ottobre 2018
2° trimestre	1° ottobre 2018	
3° trimestre	30 novembre 2018	28 febbraio 2019
4° trimestre	28 febbraio 2019	

Fatture fino a 300 euro

Con la circolare n. 1/E del 2017, l'Agenzia delle Entrate ha chiarito che le informazioni da trasmettere riguardano le singole fatture emesse e ricevute e che tale regola riguarda anche le fatture attive e/o pas-

sive di importo inferiore a 300 euro, per le quali è data facoltà di registrazione attraverso un documento riepilogativo.

L'obbligo, indipendentemente dalla modalità di registrazione, di comunicare i dati relativi ad ogni singola fattura è stato abolito dall'art. 1-ter del D.L. n. 148/2017, che ha infatti previsto la facoltà di trasmettere i soli dati del documento riepilogativo.

In tal caso, i dati da comunicare sono:

- per il documento riepilogativo delle fatture emesse, la partita IVA del cedente o del prestatore;
- per il documento riepilogativo delle fatture passive, la partita IVA del cessionario o del committente;
- la data e il numero del documento riepilogativo;
- l'ammontare imponibile complessivo, nonché l'ammontare dell'imposta complessiva, distinti secondo l'aliquota applicata;
- la tipologia di operazione, ove si tratti di operazione che non comporta l'addebito dell'imposta.

L'Agenzia delle Entrate ha da ultimo precisato che l'importo di 300 euro va calcolato facendo riferimento al totale della fattura, comprensivo dell'IVA.

